

## 2. Gestione del catasto dalle autorità di esecuzione

### Situazione iniziale

Tenuto conto delle nuove prescrizioni della Confederazione nel settore della protezione delle acque, la gestione del catasto degli impianti di deposito per liquidi nocivi non è più richiesto esplicitamente. La mancanza di un catasto significherebbe concretamente che in futuro, i Cantoni, non avrebbero più una veduta d'insieme sugli impianti esistenti, sui nuovi autorizzati o notificati. Essi non sarebbero quindi più in grado di garantire e di verificare che i detentori mantengano le loro installazioni nel rispetto delle disposizioni legali.

### Basi legali (Confederazione)

#### **LPAc, art. 45:**

*I Cantoni eseguono la presente Legge, semprechè l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.*

### Mezzi

- Moduli per le domande di autorizzazione e formulari per la notifica delle autorità cantonali competenti
- Rapporti di controllo di impianti / rapporti di controllo delle apparecchiature secondo disposizioni dei cantoni
- Lista degli impianti esistenti (catasto), gestita dall'autorità di esecuzione competente

### Interpretazione comune della legislazione

Dal punto di vista dell'esecuzione, è molto utile tenere una lista degli impianti di deposito per liquidi nocivi. Altrimenti la mancanza di informazioni avrebbe, come conseguenza, di rendere più laboriosa l'esecuzione richiesta dall'articolo 45 LPAc.

Nel messaggio del Consiglio federale sulla modifica della Legge sulla protezione delle acque, il catasto attuale non viene in nessun modo messo in discussione. Al contrario, è stato ripetuto in più ambiti che le nuove disposizioni legali permettono ai Cantoni, come nel passato, di tenere un catasto completo. Esse li lasciano liberi di continuare la loro politica di applicazione della legislazione secondo le modalità attuali.

Anche se i testi legali non esigono più esplicitamente un catasto degli impianti di deposito, occorre che la lista delle installazioni (catasto) sia considerata dalle autorità come un utile strumento di esecuzione. Questa interpretazione comune della legislazione è indispensabile.

## Esecuzione

- In virtù dell'articolo 45 LPAC, i Cantoni hanno l'obbligo mettere in atto la legislazione federale. Questo compito implica controlli atti a verificare che gli obblighi e i divieti prescritti dalla legge siano rispettati. Siccome i testi non prescrivono in modo esplicito come procedere per i controlli, i Cantoni hanno un margine di manovra nell'organizzazione dell'esecuzione.
- Gli impianti di deposito di liquidi nocivi sottoposti ad autorizzazione e a notifica sono scelti in modo appropriato (lista delle installazioni) dalle autorità di esecuzione competenti.
- Una lista degli impianti (catasto) permette all'autorità di avere una vista d'assieme sulla natura e sulla quantità dei liquidi nocivi, così come sul loro luogo di deposito e sui dispositivi di protezione e di sicurezza esistenti.
- La lista degli impianti contiene le indicazioni necessarie all'esecuzione.
- L'organizzazione propriamente detta della lista degli impianti (catasto) è libera; essa permette a ognuno dei cantoni di dotarsi di modelli d'esecuzione differenti (documento d'installazione, vignetta, avvio di procedure, deleghe parziali o totali a terzi, ecc.),

## Comunicazione / aiuti

Come hanno dimostrato le esperienze degli anni precedenti, la lista delle installazioni (catasto) è un mezzo utile per ottenere dati dai detentori degli impianti e di fornire loro informazioni. Questo strumento è prezioso anche nell'ambito della prevenzione degli incidenti maggiori o per la messa in atto di prescrizioni sui siti inquinati. Non da ultimo una lista esaustiva delle installazioni facilita la tenuta sotto controllo degli incidenti.

## Controllo / controllo dei risultati

La gestione rigorosa e la tenuta a giorno della lista degli impianti (catasto) garantiscono una adeguata applicazione delle prescrizioni sugli impianti di deposito e di travaso.

## Tappe successive

I Cantoni sono liberi di scegliersi ognuno il modo di gestire la lista degli impianti e di adottare il sistema di gestione più appropriato. Si può tuttavia affermare che un sistema elettronico corrisponde allo stato attuale della tecnica.

Da un punto di vista legale non è assolutamente necessario disporre di un testo di legge per gestire una lista di impianti poichè non si tratta, in questo caso, che di un mezzo di esecuzione. (Occorre, certamente, tenere conto degli aspetti giuridici della protezione dei dati).

*Adottato dal Gruppo di lavoro il 25 ottobre 2007.*

*Approvato in occasione della riunione dei capi sezione ambiente del 30 maggio 2008.*

Stato: aprile 2008